

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3064**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MALABARBA e SODANO Tommaso**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2004**

—————

Abrogazione degli articoli del codice penale concernenti i reati in  
materia di libertà d’opinione, nonché delega al Governo in materia  
di depenalizzazione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella scorsa legislatura, con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, è stata approvata un'ampia depenalizzazione dei reati minori e sono state abrogate norme del codice penale del 1930 ormai anacronistiche.

Nell'*iter* parlamentare della proposta di legge delega però, alcune norme che puniscono condotte che rientrano nella libertà di opinione e di espressione del pensiero, di cui pure era stata proposta l'abrogazione, non sono state eliminate dal codice.

Nel vigente sistema penale sono ancora presenti, e spesso puniti con pene particolarmente gravi, reati introdotti nel periodo fascista, finalizzati chiaramente alla repressione di chi si opponeva allo stato dittatoriale e che mal si conciliano con le norme costituzionali, e in particolare con l'articolo 21 della Costituzione.

Ciò evidenzia una vistosa contraddizione del nostro ordinamento giuridico: da un lato si riconosce e si tutela, a livello costituzionale, la libertà di pensiero, di opinione, di espressione e di manifestazione; dall'altro sopravvivono, nel codice penale, reati caratterizzati solo dall'esercizio di tali diritti. Si tratta, evidentemente, del retaggio di un sistema normativo teso a limitare nel modo più drastico ogni espressione di dissenso, specialmente di carattere politico; tali norme, del resto, si sono sempre prestate ad una funzione di controllo ideologico, in sostanziale violazione dei principi base di un ordinamento democratico.

Gli orientamenti della giurisprudenza in parte hanno attenuato tale contraddizione, disapplicando o interpretando in chiave restrittiva quegli articoli del codice penale che sono il residuo di una concezione autoritaria dello Stato: ma è giunto il momento di arri-

vare ad una loro abrogazione, onde evitare che nel confronto politico, anche aspro, possa, o debba, intervenire il giudice penale.

Non si può non rilevare, inoltre, che - malgrado l'ampia depenalizzazione approvata con larghissimo consenso nella scorsa legislatura - permangono, nel codice penale, reati che non creano allarme sociale e in relazione ai quali è ben più efficace una sanzione amministrativa: la depenalizzazione di tali reati andrebbe nel senso da tutti, almeno a parole, auspicato, di demandare alla magistratura solo le condotte che creano effettivi e concreti danni alla collettività o ai singoli.

Con il presente disegno di legge si vuole, dunque, da un lato, completare il lavoro già avviato nella scorsa legislatura, abrogando quelle norme che individuano reati che, sia pure nell'attenuata applicazione che ne fa la giurisprudenza, non hanno nessuna ragione di sopravvivere nel nostro ordinamento; e dall'altro proseguire nell'opera di depenalizzazione che - giova ricordarlo - non significa affatto impunità ed anzi, spesso, evita proprio l'impunità, senza però ricorrere alla sanzione penale.

Certo, se già fosse in fase avanzata la riforma del codice penale e se, come dai proponenti più volte auspicato, anche con la presentazione di altre proposte di legge, fossero state approvate norme quali «la riserva di codice» e, più in generale, quelle modifiche tese a creare nel nostro sistema il cosiddetto «diritto penale minimo», il presente disegno di legge sarebbe certamente già superato. Ma, in questo contesto politico, e di fronte ai ritardi e alle carenze governative, i proponenti ritengono opportuno presentare al Parlamento la presente proposta di abrogazione di alcuni reati e di depenalizzazione di altri, con l'auspicio che questo lavoro

possa essere la base di una discussione più ampia che porti a una modifica complessiva del nostro sistema penale, con l'unificazione nel codice penale di tutte le fattispecie penalmente rilevanti; con l'introduzione di pene principali diverse dalla detenzione e dalla pena pecuniaria; con la depenalizzazione di tutti quei reati minori che non

hanno necessità di quelle indagini per le quali è necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Nell'ottica come detto, di un diritto penale «minimo» e «mite» e, soprattutto, del rafforzamento di quelle misure che possono determinare una maggiore prevenzione dei reati e quindi una maggiore tutela della collettività.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Gli articoli 265 (Disfattismo politico), 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 269 (Attività antinazionale del cittadino all'estero), 272 (Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale), 278 (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 279 (Lesà prerogativa della irresponsabilità del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-*bis* (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 291 (Vilipendio alla nazione italiana), 292 (Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), 292-*bis* (Circostanza aggravante), 293 (Circostanza aggravante), 299 (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero), 305 (Cospirazione politica mediante associazione), 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone), 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) e 415 (Istigazione a disobbedire alle leggi) del codice penale sono abrogati.

## Art. 2.

1. L'articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (*Associazione sovversiva*). - Chiunque nel territorio dello Stato, ha promosso, costituito o diretto associazioni i cui appartenenti abbiano commesso delitti idonei a sovvertire con la violenza l'ordinamento democratico dello Stato, ovvero alla soppressione violenta dell'ordinamento politico e

giuridico della società, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chi partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto diverso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

### Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere sanzioni amministrative di carattere pecuniario per i reati di cui agli articoli 266 (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi), 278 (Offese all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica), 290 (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), 290-*bis* (Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci), 342 (Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario), 403 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone) e 404 (Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose) del codice penale, la cui abrogazione è disposta dall'articolo 1 della presente legge;

*b)* prevedere, per i reati di cui alla lettera *a)*, sanzioni amministrative contenute tra un minimo di 100 euro e un massimo di 1.000 euro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso, entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.





